

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 183/24/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente Zu. Ma. chiede l'integrale annullamento dell'iscrizione di ipoteca Omissis con nota R.G. n. 29079 e R.P. rt. 6337 del 18.05.2010 e dell'ipoteca legale ex art. 77 del D.P.R. n. 602173 posta sull'immobile in proprietà sito in Milano - Via Novi, 7, effettuata dal Concessionario Equitalia Esatri di Milano in relazione alle 8 cartelle di pagamento contenenti iscrizioni a ruolo di imposte IVA, IRPEF e IRAP per complessivi € 74.059,08. Espone che in ordine alle citate 8 cartelle, ed ad altre 2 notificate successivamente, il ricorrente in data 21.05.2010, precedentemente alla comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca. Omissis del 13.0 9.2011, aveva presentato ad Equitalia Esatri istanza di rateazione che veniva accolta dal Concessionario in data 21.05.2010 con piano di ammortamento del debito in 72 rate mensili; tale rateazione è stata regolarmente onorata nei pagamenti dal 17.09.2010 alla data di presentazione dell'odierno ricorso - 14.10.2011 e il totale dei pagamenti di rateazione sinora effettuati ammontano a complessivi € 19.222,54.

Rileva in diritto l'illegittimità e la nullità dell'iscrizione ipotecaria in assenza della preventiva trasmissione dell'intimazione ad adempiere prevista dal combinato disposto degli artt. li n. 77, commi 1 e 2 bis, e n. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/73 da parte del Concessionario. Richiama all'uopo giurisprudenza attinente di Commissioni Tributarie e di Cassazione.

Il ricorrente chiede la sospensione del provvedimento che viene concessa in data 01.02.2012 dalla Commissione con Ordinanza n. 32/24/12.

In data 07.03.2012 il ricorrente deposita memoria illustrativa integrando gli intervenuti pagamenti della rateazione in atto sino alla data del 16.02.2012 e richiamando la Sentenza del Tribunale di Milano - Sez. Lavoro - n. 6 del 10.01.2012 che ha affermato che "la presenza di una iscrizione ipotecaria non è giustificata nel momento in cui Equitalia ha concesso la dilazione delle somme iscritte a ruolo, posto che dal suddetto momento il debitore non può dirsi inadempiente. Tale sentenza richiama la Direttiva della stessa Equitalia n. 12/2008 che ha affermato che: "al pagamento della prima rata consegue che l'agente della riscossione dovrà enunciare ad eventuali procedure esecutive iniziate in precedenza e revocare il fermo amministrativo eventualmente iscritto".

Richiamo ulteriore giurisprudenza in ordine al mancato rispetto della procedura, prevista dalla legge, per l'iscrizione ipotecaria da parte del Concessionario.

In data 19.03.2012 il Concessionario Equitalia Nord s.p.a, deposita controdeduzioni illustrando preliminarmente i presupposti che hanno determinato l'iscrizione ipotecaria ed informando che:

- l'ipoteca è stata iscritta in data 18.05.2010, mentre la domanda di rateazione, datata lo stesso giorno, è stata depositata il 21.05.2010
- l'accoglimento dell'istanza di rateazione reca la data del 10.08.2010 ed è riferita a 10 cartelle, comprese le 8 poste a base dell'ipoteca.
- il debito non è contestato dal ricorrente, avendone chiesta la rateazione
- Il ricorrente sta regolarmente provvedendo al pagamento delle rate concessegli

Sui rilievi di illegittimità dell'iscrizione di ipoteca Omissis, esposti in ricorso, il Concessionario rileva che l'ipoteca è legittima in quanto iscritta in data 18.05.2010, mentre l'istanza di rateazione è stata accolta in data 10.08.2010.

Sulla illegittimità, almeno parziale in virtù degli effettuati regolari pagamenti della rateizzazione nel rispetto del piano d'ammortamento, rileva il Concessionario che l'ipoteca venne iscritta sulla base di otto cartelle impagate e che la domanda di rateazione del ricorrente comprende tali 6 cartelle più altre due, non coperte da ipoteca. Indi i parziali pagamenti sinora effettuati vanno imputati al credito meno garantito, ossia a quello portato dalle due cartelle aggiunte in sede di domanda di rateazione. Quanto ai pagamenti di rateazione che verranno effettuati non è possibile al Concessionario valutarne la effettività e ridurre l'ipoteca.

In data 13.03.2012 il ricorrente deposita istanza di trattazione della causa in pubblica udienza.

In data 03.05.2012 Equitalia Nord deposita memoria con la quale informa di aver in corso la riduzione dell'ipoteca iscritta il 18.05.2010 dall'importo di €, 149.918, 16 ad €, 126.995,46 in relazione al doppio del debito residuo di rateazione ancora dovuto ammontante oggi a €, 63.497,73.

In data 04.05.2012 Equitalia Nord deposita memoria, rettificativa della precedente del 03.05.2012, con la quale informa di aver effettuato in data 03.05.2012 la riduzione dell'ipoteca iscritta il 18.05.2010 ad €, 124.650,40 in relazione al doppio del debito residuo di rateazione ancora dovuto ammontante oggi a €, 62.325,20.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, esaminato il ricorso, rileva che l'istanza di rateazione sulle cartelle di pagamento impagate del 18.05.2010, pur se depositata il 21.05.2010, veniva accolta dal Concessionario Equitalia Nord in data 10.08.2010, sia in relazione alle 8 cartelle di pagamento formanti l'iscrizione di ipoteca Omissis che ad altre 2 cartelle aggiuntive impagate.

Il tutto mediante un piano di ammortamento del debito in 72 rate mensili che risulta onorato dal contribuente sino alla odierna data di trattazione delle vertenze.

La Direttiva di Equitalia n. 12/2008, pur avendo valenza interna in quanto dispone in ordine al comportamento che debbono adottare gli Uffici periferici del Concessionario, non può assumere nei confronti del contribuente una valenza contrastante nel disporre che in conseguenza del pagamento della prima rata di rateizzazione concessa ne debba conseguire che L'Ufficio del Concessionario sia obbligato (sic... dovrà) a rinunciare ad eventuali procedure esecutive iniziate in precedenza e revocare atti amministrativi, quali iscrizioni ipotecarie su beni immobiliari e/o fermi amministrativi su beni mobili.

In caso di mancato pagamento di somme da rateizzazione da piano d'ammortamento, sottoscritto dal contribuente ed accettato dal Concessionario, non è preclusa la facoltà di intraprendere e/o rinnovare l'azione esecutiva, in conformità agli importi impagati relativi alle cartelle di pagamento, mediante il rispetto della procedura di Legge.

Il Collegio nell'accogliere il ricorso annulla l'iscrizione di ipoteca Omissis, ritiene che la presenza dell'iscrizione ipotecaria non è giustificata nel momento in cui Equitalia Nord in data 10.08.2010 ha concesso la dilazione delle somme iscritte a ruolo e che il ricorrente nel rispettare sinora la rateizzazione concessa da Equitalia Nord col piano di ammortamento non può dirsi inadempiente.

In mancanza di produzione di nota spese, dispone per la compensazione delle spese di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate per mancanza di nota.